



Oggetto: parere sullo stralcio n. 127_6-01, recante <<Azioni di contrasto alla diffusione di stereotipi e pregiudizi discriminatori riferiti all'immagine femminile >>.

Il presente parere è reso, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. e), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante <<Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale>>.

Premesso che sulla proposta di legge n. 127 (Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza), questo organo di Garanzia ha già formulato, nello scorso marzo, un parere nettamente positivo, l'analisi dello stralcio in oggetto suscita alcune perplessità in ordine alla formulazione tecnico-giuridica.

La rubrica dell'art. 1, dedicata alle "Azioni di contrasto alla diffusione di stereotipi e pregiudizi discriminatori riferiti all'immagine femminile", non può che condurre, per quanto di competenza, ad un parere positivo in ordine alle azioni nel concreto previste e disposte dal comma 2, laddove le finalità elencate consistono: lettera a), nel *"favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità fra i sessi"*, nonché, lettera b), nel *"contrastare ogni forma di diffusione pubblica di messaggi discriminatori o che possano costituire forme di istigazione alla violenza e alla discriminazione vietate dalla normativa penale o non conformi ai codici di autodisciplina della professione giornalistica"*.

In tale prospettiva, si richiama anche l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), senza che lo scrivente possa o voglia entrare nella sfera di competenza e delle funzioni a questo assegnate in base all'art. 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), nell'ipotesi di *"casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna"*, di cui al co. 3 del medesimo art. 1 dello stralcio in discussione: esattamente come previsto nella rubrica dell'articolo stesso.

In tali precisi contesti e finalità, la proposizione di cui al co. 1 rischia di presentare un'affermazione di principio che presenta una certa indeterminatezza, non contemplando il riferimento all'immagine femminile di cui alla rubrica e all'articolato successivo, ma inserendo l'azione prevista *"nell'ambito delle politiche di genere"*, proprie dell'Amministrazione regionale, affinché possano essere decodificati e superati i messaggi discriminatori o degradanti basati *"sul genere, gli stereotipi di genere e l'identità di genere, così come sull'orientamento sessuale"*.

Questo Organo di garanzia si limita a segnalare tale (apparente?) discrasia ed indeterminatezza tecnica, spettando, ovviamente, al Consiglio esprimersi sulla politica di genere dell'Amministrazione definendo, se nel caso ed in linea su quanto deliberato nell'insieme sulla proposta di legge 127, i singoli comportamenti discriminatori.

Il parere sul merito delle disposizioni è, per quanto di competenza, nettamente positivo.

Il Garante regionale dei diritti della persona
Prof. Paolo Pittaro

f.to digitalmente
ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.